

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 24
del 08/03/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 26/2015 del 16/11/2015, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Coci Rosa C.F. CCORSO55T54I035C, nata a San Michele Di Ganzaria (CT) il 14/12/1955 e residente a San Giovanni La Punta (CT) Via Trapani n° 4, nella sua qualità di trasgressore, per non aver provveduto ad effettuare la comunicazione riguardante la cessione dell'immobile per coabitazione, in favore del Sig. Fele Marco, entro il termine di 48 ore, in violazione all'art. 12 del D.L. 21/3/1978 n° 59 convertito in Legge 18/5/1978 n° 191. La cessione è avvenuta in data 01/11/2015 mentre la relativa comunicazione è stata presentata al prot. gen. dell'Ente 32950 in data 10/11/2015;

L'infrazione è stata accertata alle ore 18,30 del 16/11/2015;
Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 20/11/2015;
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 206,00 più € 18,95 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € 224,95;


INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 08/03/2018

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


ISP.



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.